



**ORDINANZA MUNICIPALE N. 02/2019  
MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE**

**Il Municipio di Lamone**

richiamati gli articoli 107 e 192 della LOC, l'art.44 RALOC, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare la tenuta del verde su fondi privati a confine con proprietà pubbliche.

- l'art. 140 della Legge di applicazione e complemento del CCS del 18.4.1911
- gli art. 49, 50, 51 della Legge sulle strade del 23.03.1983

**Ordina ai proprietari che confinano con:**

- strade cantonali
- strade comunali
- posteggi pubblici
- sentieri pubblici
- percorsi pedonali pubblici

**Art.1 Opere di cinta**

Non sono ammesse, neppure in forma provvisoria, opere di cinta formate da assiti, materiali plastici (teloni) e altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso. Sono riservati gli impianti di cantiere.

**Art.2 Manutenzione del verde lungo il perimetro**

Tipologia di manutenzione da eseguire regolarmente

- taglio dell'erba sporgente sui cigli stradali;
- potatura di siepi, piante ed arbusti, in particolare quelli spinosi, sporgenti sull'area pubblica;
- mantenere il taglio delle siepi ad un'altezza massima di 1,80 metri dal livello del campo stradale e dei rami delle piante a 4,00 metri.
- nei luoghi con scarsa visibilità, in particolare nelle curve e incroci stradali, l'altezza massima delle siepi non deve superare 0,80 metri dal piano stradale. In ogni caso non deve mai essere ostacolata la visuale.

**Art.3 Manutenzione dell'area del fondo**

È vietato il deposito di materiale di qualsiasi natura su fondi esposti alla vista del pubblico. Quelli esistenti dovranno essere eliminati entro un congruo termine stabilito dal Municipio.


I proprietari devono provvedere a un'adeguata manutenzione dei fondi.

Tutti i terreni non edificati ma inclusi nelle zone edificabili del Piano Regolatore dovranno essere tenuti in ordine, procedendo almeno due volte all'anno alla relativa manutenzione.

**Art.4 Opere di cinta (art. 8 del Piano regolatore comunale)**

Verso la proprietà pubblica le opere di cinta formate da elementi pieni, da rete metallica, cancellate, parapetti o siepi, non devono superare l'altezza massima di 1,80 metri.


Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di licenza edilizia.



### Art.5 Piantagioni

Se ne distinguono 3 categorie:

1. Piante a basso fusto (siepi e arbusti) con altezza massima in rispetto delle opere di cinta.
2. Piante a basso fusto (alberi da frutto) o alberi mantenuti nell'altezza di 3,00 metri ca.
3. Alberi ad alto fusto (pino, abete, cipresso, betulla, ...) con altezza superiore ai 3,00 metri.



### **Art.6 Sanzioni**

In caso di inadempienza, decorso il termine stabilito dall'intimazione scritta del Municipio ai proprietari, queste operazioni saranno eseguite dal Comune con l'addebito delle spese effettive ai proprietari e con l'apertura di una procedura di contravvenzione sulla base dell'art. 54 del Regolamento comunale.

### **Art. 7 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

**Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 24 settembre 2019 al 23 ottobre 2019 (i termini di pubblicazione non decorrono durante le ferie giudiziarie art. 16 LPAm).**

### **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco

Marco Balerna



Il Segretario

Mario Cremona